

In data 15 gennaio 2014, in Roma

tra

Anfida, Assogas, Anigas/Confindustria Energia, Federestrattiva e Federutility

e

la O.S. UGL Chimici

con il presente Protocollo si concorda la sottoscrizione dell'accordo 14 gennaio 2014 di rinnovo del CCNL unico del settore Gas-Acqua, nel testo di seguito allegato.

A tale proposito si conviene quanto segue:

1. Le associazioni datoriali riconoscono a UGL Chimici il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, secondo le modalità previste nell'apposito paragrafo dell'art. 8 del CCNL;
2. Avuto riguardo all'art. 7 ed all'art. 5 del CCNL, le strutture territoriali della UGL possono esercitare il ruolo di assistenza sindacale della r.s.u. nelle materie previste dal CCNL su richiesta della r.s.u. medesima;
3. Analogamente per i gruppi industriali – intendendosi qui per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale – le informazioni di cui all'art. 5, punto 2 possono essere rese dalla Direzione del gruppo alla Segreteria Nazionale di UGL, sempre che la sua rappresentatività sia rilevante e comunque almeno pari al 5% dei dipendenti non in prova, da verificarsi sulla base delle deleghe sindacali;
4. In attuazione dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori e con riguardo all'art. 8 del CCNL vengono riconosciuti ai dirigenti degli organismi direttivi UGL fino a 36 ore trimestrali di permessi sindacali retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni; le parti si riservano di procedere alla indicazione del numero dei dirigenti provinciali e nazionali che potranno fruire di tali permessi in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali, fatto salvo il minimo di 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per unità produttiva. Per gli aspetti relativi alle modalità di richiesta e fruizione dei permessi di cui sopra si farà riferimento a quanto previsto nel relativo paragrafo dell'art. 8 del CCNL.


Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2013 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2015.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonchè gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto.


Letto, confermato e sottoscritto.

ANFIDA

UGL Chimici



ANIGAS-Confindustria Energia



ASSOGAS

FEDERESTRATTIVA



FEDERUTILITY

